

Allegato "B" all'atto n. 42061/14029 di Repertorio -----

----- **STATUTO** -----

----- **TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,** -----

----- **OGGETTO, SOCI** -----

Articolo 1 - DENOMINAZIONE -----

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Cod.Civ. una società consortile, senza finalità di lucro, in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione **"ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Società Consortile a responsabilità limitata."** -----

Articolo 2 - SEDE -----

La sede legale è nel Comune di Ravenna all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. -----

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato o all'estero. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci. -----

Articolo 3 - DURATA -----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci. -----

Articolo 4 - OGGETTO -----

La società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci anche al fine di offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. In particolare, la società espleta la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. -----

Potrà inoltre promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato. -----

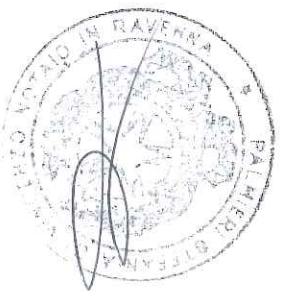
La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività: -----

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri; -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie; -----

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; -----



- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese, a organismi societari e non societari.

Articolo 5 – SOCI

Possono fare parte della società gli enti pubblici, territoriali e non e soggetti privati che condividono le finalità della società.

L'ammissione di nuovi soci, da attuare mediante aumento del capitale sociale, è soggetta a gradimento preventivo da parte dell'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non ammissione.

L'eventuale ingresso di soci privati deve in ogni caso avvenire in base a procedure di evidenza pubblica. Nel caso di ingresso di soci privati, i soci pubblici possono sottoscrivere un patto parasociale finalizzato al coordinamento della governance della società.

I soci sono obbligati a rispettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto e negli altri atti della società e le deliberazioni legittimamente adottate da suoi organi.

Articolo 6 – RECESSO DEL SOCIO

Il socio nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, dandone comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno tre mesi.

In difetto del termine di preavviso previsto sopra, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

Il socio recedente deve comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la società, verso gli altri soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto risultante dal bilancio di esercizio, in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Il diritto di recesso compete in ogni momento:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il

capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Cod. Civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio che non versa entro i termini stabiliti dall'assemblea dei soci i contributi consortili previsti all'art. 9 del presente statuto, potrà essere escluso dalla società con deliberazione da adottarsi da parte dell'assemblea dei soci.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 15. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE, STRUMENTI

FINANZIARI E FINANZIAMENTO DEI SOCI

Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale deliberato è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Articolo. 9 - FONDO CONSORTILE

VERSAMENTI PERIODICI DEI SOCI E FONDO CONSORTILE

I Soci sono tenuti al versamento dei contributi ordinari e straordinari in denaro.

I contributi ordinari sono erogati annualmente, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, per la copertura dei costi di esercizio per la gestione ordinaria della società consortile. Gli stessi dovranno essere deliberati dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del budget e costituiscono ricavi dell'esercizio a cui si riferiscono.

I contributi straordinari sono erogati all'atto di costituzione della società o anche successivamente qualora deliberati dall'assemblea dei soci e sono destinati ad affluire al fondo consortile che costituisce una riserva di patrimonio netto.

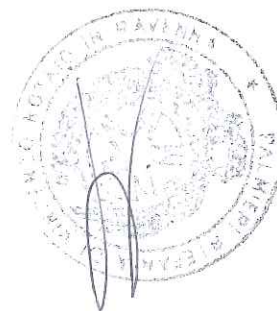
Il fondo consortile è altresì costituito da contributi e donazioni erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o privati e dagli utili di bilancio di cui all'art. 27 del presente Statuto.

Per tutta la durata della loro partecipazione alla Società i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere diritti sul fondo.

Articolo 10 – VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481 bis-2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi



possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter Cod. Civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 6 del presente statuto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482 bis - 2482 ter - 2482 quater Cod.Civ.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore legale qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 11 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 Cod. Civ.

Articolo 12 - PARTECIPAZIONI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 Cod.Civ.

Articolo 13 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio, che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo che ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In considerazione dello scopo consortile della società e del conseguente divieto di distribuzione di utili fra i soci, il rimborso della quota non può comunque essere superiore al valore patrimoniale netto della quota risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Entro novanta giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione all'Organo Amministrativo, i soci, dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciari.

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che

avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile purchè a condizioni identiche a quelle offerte.

Tuttavia l'alienazione a terzi non soci è soggetta al gradimento preventivo dell'acquirente da parte dell'assemblea dei soci, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non alienazione.

Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso dell'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto analitico;

b) la nomina dei componenti l'organo amministrativo, del presidente e la loro revoca;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo e del revisore e la loro revoca;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci o del revisore contabile nel rispetto della normativa vigente;

e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti.

f) il gradimento sui nuovi soci, sulle procedure ad evidenza pubblica per l'eventuale ingresso di soci privati e le autorizzazioni per le altre operazioni indicate all'art. 13;

g) l'approvazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, delle convenzioni pluriennali;

h) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);

i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

l) l'approvazione del budget annuale, del piano degli investimenti proposti dall'organo amministrativo;

m) l'autorizzazione all'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

n) l'autorizzazione all'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi e relative garanzie, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00);

o) l'autorizzazione all'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'acquisizione e all'alienazione di beni immobili non previsti nel budget;

p) la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

q) l'acquisizione di nuovi servizi da parte degli enti soci e le modificazioni di quelli già affidati o segmenti di essi;

r) le modificazioni sostanziali di disciplinari che regolano l'esecuzione di servizi affidati dagli enti;



s) la definizione degli indirizzi generali per le tariffe dei servizi forniti. -----

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno due volte all'anno, anche al fine dell'approvazione del Budget come previsto all'art. 20. -----

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione -----

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 Cod.Civ.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

Articolo 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. -----

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. -

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.). -----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO -----

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. -----

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 Cod.Civ. -----

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. -----

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati, o da altro amministratore designato dagli altri amministratori presenti. -----

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario, e se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale. -----

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 Cod.Civ. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale ed almeno dieci soci. (Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti). -----

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

F) SISTEMI DI VOTAZIONE -----

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. -----

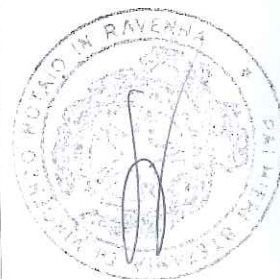
In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, escluse le votazioni su persone che sono, ordinariamente, in forma segreta. -----

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI -----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. -----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno, e a richiesta dell'interessato, potranno essere trascritte memorie scritte dallo stesso. -----

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto



costitutivo deve essere redatto da un notaio. -----
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. -----

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA -----

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. -----

----- TITOLO IV PARTECIPAZIONE PUBBLICA -----

Articolo 16 - FLUSSI INFORMATIVI CON I SOCI, DOCUMENTI E REGOLAMENTI INTERNI -----

La Società trasmette ai Soci i dati e le informazioni sulla gestione e pubblica le informazioni in ottemperanza alla disciplina in materia di trasparenza (d.lgs 33/2012). -----

L'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci. Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno. -----

L'organo amministrativo della Società predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. -----

La Società adotta i regolamenti interni in tema di reclutamento del personale ed incarichi di consulenza. -----

La Società si dota altresì del modello di cui alla Legge 231/2001 come integrato dalle esigenze di ottemperare anche alla Legge 190/2012. -----

----- TITOLO V - ORGANO AMMINISTRATIVO, -----

BUDGET, RAPPRESENTANZA SOCIALE, -----

ORGANO DI CONTROLLO -----

Articolo 17 - AMMINISTRAZIONE -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente, secondo la normativa vigente. -----

La delibera che nomina il Consiglio di Amministrazione deve essere motivata con

riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Nella scelta degli amministratori della società le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. -----

La durata in carica degli amministratori è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. -----

I componenti dell'organo amministrativo: -----

a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod.Civ. o dalle disposizioni di legge sulle società a controllo pubblico. -----

b) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni; -----

c) sono rieleggibili; -----

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. -----

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. -----

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Si applicano, inoltre, in via generale, le seguenti disposizioni: -----

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; -----

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; -----

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; -----

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

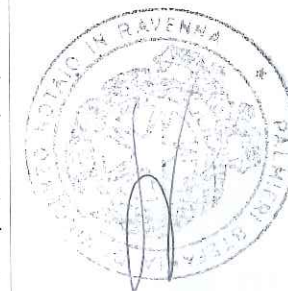
Articolo 18 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo o dal revisore legale. -----

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza



convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore legale. -----

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. -----

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, lo svolgimento regolare della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni al presidente del consiglio di amministrazione e a uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 Cod.Civ. -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore, fissandone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione a norma di legge -----

Il Consiglio di Amministrazione può infine nominare comitati tecnici e procuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi. -----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 Cod.Civ. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. -----

Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

Il Consiglio di Amministrazione è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le limitazioni di cui all'art.14 e può pertanto compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato all'assemblea dalla legge o dal citato art. 14. -----

Articolo 20 - BUDGET, AUTORIZZAZIONE DEI SOCI E CONSUNTIVO -----

La Società, redige il budget annuale e il piano triennale degli investimenti. -----

Il budget annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: -----

a) le linee di sviluppo delle diverse attività; -----

b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma

pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; -----

c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Codice Civile; -----

d) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario; -----

e) il piano di assunzione del personale. -----

Il budget annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento. -----

I soci autorizzano, ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile, l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal Budget. -----

L'organo amministrativo che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute ai sensi del presente articolo ovvero intenda effettuare rilevanti operazioni per le quali non abbia ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci. -----

La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, senza apposita motivata deliberazione resa nota secondo le modalità di cui al comma che precede, può configurare giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo. --

Il budget annuale ed il piano triennale degli investimenti sono aggiornati in sede di verifica infrannuale e rendicontati in maniera analitica in sede di approvazione del bilancio di esercizio. -----

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -----

La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, salvo che non sia deliberato diversamente -----

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori. -----

La rappresentanza della società spetta altresì a coloro cui il consiglio di amministrazione abbia delegato i propri poteri a norma del presente statuto. -----

Articolo 22 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare (nonché averne copia), anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione; l'uso delle informazioni acquisite deve essere effettuato nel rispetto del D.Lgs. 169/2003 e s.s. modificazioni. -----

Articolo 23 - ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

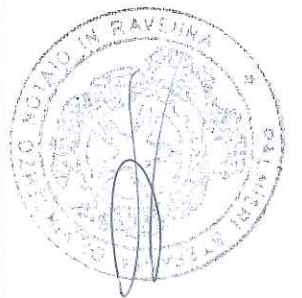
L'organo di controllo si compone di un Sindaco unico. Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Sindaco è rieleggibile. L'emolumento del sindaco è stabilito dai soci all'atto della nomina. -----

Al Sindaco unico può essere attribuita anche la Revisione Legale dei conti. -----

Articolo 24 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA E CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO -----

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Cod.Civ. -----

Per il Sindaco iscritto nel registro dei revisori legali, si applica il secondo comma



dell'articolo 2399 Cod.Civ.. -----
Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco revisore i soci provvedono alla sua sostituzione. -----

Articolo 25 - COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO --

Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Cod.Civ.. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408 primo comma Cod.Civ.. -----

Il Sindaco esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis Cod.Civ. e nel rispetto delle norme di legge in materia. -----

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCI -----

Articolo 26 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI -----

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. -----

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

Articolo 27 - UTILI -----

Lo scopo consortile della società configura quell'interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative. -----

E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci. -----

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva ordinaria della quota stabilità per legge, sono destinati dall'assemblea al fondo consortile di cui all'art 9 del presente statuto per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. -----

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. -----

In tal caso verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Cod.Civ. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone: -----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione del patrimonio sociale ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. -----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la

disposizione dell'art. 2489 Cod.Civ. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. -----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter Cod. Civ. -----

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. -----

L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino alla concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati. -----

L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società. -----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.). -----

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Articolo 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina. -----

TITOLO IX - NORME FINALI -----

Articolo 30 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO -----

Si precisa che il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci; -----

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata. -----

F.to: SERGIO FRATTINI -----

F.to: STEFANIA PALMIERI NOTAIO -----

Copia conforme all'originale firmato a norma di Legge, esistente nei miei atti, che rilascio per uso di parte. -----

Ravenna, 10 ottobre 2023 -----

